

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1748

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERARDINI, CALZOLAIO, LORENZETTI, ZAGATTI, CAMOIRANO, VIGNI, BARTOLICH, DE SIMONE, BARGONE, GRASSO, FINOCCHIARO FIDELBO, BONITO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Presentata il 9 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel campo dello smaltimento dei rifiuti si continua a registrare una persistente situazione di precarietà con intere aree del Paese costrette ad esportare addirittura fuori regione i propri rifiuti e con l'esercizio prevalente di impianti, soprattutto di discariche, non a norma, o, addirittura, non autorizzate.

È ormai il traffico dei rifiuti l'attività più conveniente e meno rischiosa per la criminalità organizzata, persino più redditizia del traffico degli stupefacenti (clamorosa la dichiarazione del boss Nunzio Pezzella ai magistrati napoletani). Una vera e

propria *holding* dietro la quale si muovono faccendieri, massoni, camorra e politici corrotti. A rimetterci per primo anche questa volta è l'ambiente. Il fine è sempre lo stesso.

Il « Libro Bianco » di Lega ambiente intitolato « Rifiuti SpA » sullo smaltimento illegale dei rifiuti prevalentemente industriali e tossico-nocivi in alcune regioni del Mezzogiorno (Campania Puglia e Basilicata), è un significativo riscontro.

L'iniziativa tenutasi il 5 dicembre 1994 a Roma ha visto l'illustrazione di una ricerca dell'Eurispes insieme alla Lega ambiente, dalla quale è emersa l'esistenza di

ben cinquantasei cosche « con le mani impastate nel verde ». Due aspetti specifici caratterizzano le « ecomafie »; un elevato livello di imprenditorialità criminale, che ne fa uno degli anelli di congiunzione tra economia illegale ed economia legale; la sostanziale impunità di cui godono per il combinarsi di controlli amministrativi, spesso inesistenti, e la scarsa efficacia delle sanzioni previste, con la conseguenza che il Sud è diventato « la pattumiera » d'Italia.

Secondo la ricerca, il *business* dei rifiuti si concentra per il 61 per cento nelle cinque regioni meridionali.

La Campania ha il triste primato per il maggior numero di imprese fuori legge (136). Dal 1992 al 1994 sono stati effettuati nella regione 1452 controlli, con una percentuale di illegalità dell'86 per cento.

Seguono la Sicilia (1266 controlli, 77,3 per cento di illegalità), la Calabria (914 controlli e 85 per cento di illegalità), la Puglia (460 e 68,5 per cento di illegalità) e la Basilicata (96 controlli e l'84,7 per cento di illegalità).

Insomma, un vero e proprio regno incontrastato con una potenzialità di mercato pari a 14.500 miliardi di lire.

Nella ricerca citata sono anche elencate delle opere-simbolo che hanno devastato l'ambiente e si afferma, giustamente, come l'attività economica criminale impedisca lo sviluppo di una imprenditoria sana e come la distruzione dell'ambiente comporti il mancato sviluppo dell'attività economica più idonea al Sud: il turismo.

Infatti, la criminalità organizzata ha individuato nella tutela del territorio l'anello più debole della legislazione italiana e in questo « buco nero », grazie al suo capillare controllo del territorio, si è saputa inserire per sfruttare al meglio l'incapacità dello Stato a difendere il patrimonio naturale.

E non bisogna dimenticare mai che la devastazione dell'ambiente rappresenta una molla formidabile per creare quel degrado sociale e civile in cui la stessa criminalità pesca le sue leve.

Una vera e propria « Rifiutopoli ». Un fenomeno ancora in fase di sviluppo che può contare su nuove autorizzazioni regionali allo smaltimento. Una situazione caratterizzata da una diffusa illegalità nella gestione del « pianeta rifiuti » dove hanno trovato spazio tutta una serie di soggetti.

Si tratta di volumi impressionanti, pari ad oltre 25 milioni di metri cubi di smaltimento nella sola provincia di Napoli tra disponibilità residua delle discariche esistenti, nuovi invasi già attrezzati senza alcuna autorizzazione, cave ancora da attrezzare.

In Campania per esempio nel 1990 su 459 impianti esistenti ben 316 non avevano alcuna autorizzazione (discariche prevalentemente di 1ª categoria-dati Ministero dell'ambiente). E il grande passaggio dalle cave alle discariche è proprio dettato dalla necessità di utilizzare in maniera sempre più redditizia e sempre meno controllata, porzioni di territorio.

In generale, si possono stimare movimenti di centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti che attraversano la penisola con stime economiche (ultima quella elaborata dalla Confcommercio) che parlano di un giro d'affari per circa 1.200 miliardi di lire l'anno. Alla luce di quanto esposto si giudica, pertanto, positiva la decisione della Direzione nazionale antimafia di istituire un gruppo di lavoro sui traffici illegali di rifiuti.

In questo quadro di malaffare è necessario che si intensifichino le azioni di prevenzione e repressione da parte delle Forze di polizia e della magistratura perché si colpiscano i responsabili, i mandanti e si dia, in questo modo, una possibilità concreta agli operatori economici onesti di potersi affermare nel settore, anche per evitare pericolose espansioni verso Nord delle attività economiche criminali. Le dichiarazioni del Ministro dell'ambiente per ciò che sta accadendo in Piemonte ci preoccupano moltissimo (acquisto di terreni e cave da parte di società sospetta).

Non è da trascurare, inoltre, la situazione che si verrà a creare a seguito della interdizione totale delle esportazioni di rifiuti pericolosi verso i Paesi non OCSE,

deciso dai rappresentanti dei 54 Stati membri della Convenzione di Basilea, che regola il trasporto transnazionale dei rifiuti. Il divieto entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1998, colpirà tutti i rifiuti pericolosi, compresi quelli valorizzabili » (i dati OCSE per la Germania, ad esempio, sono rivelatori: il Paese produce 6 milioni di tonnellate l'anno di rifiuti tossici contro

i 3 milioni e 246 mila dell'Italia, e ne esporta 522.000).

La Commissione parlamentare d'inchiesta che si vuole istituire con la presente proposta di legge avrà il compito di far luce sul ruolo della cosiddetta « Rifiuti SpA », sui suoi intrecci e di proporre soluzioni legislative efficaci perché lo Stato sia più incisivo nella lotta alle « ecomafie ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione della Commissione).*

1. È istituita, per la durata della XII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione delle normative vigenti, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dei loro consorzi, dei soggetti produttori, dei consorzi obbligatori ai sensi dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, delle imprese pubbliche e private esercenti servizi di smaltimento o qualsiasi altra attività inerente il ciclo dei rifiuti, e, in particolare, lo smaltimento ed il traffico di rifiuti tra Nord e Sud del Paese ed altre nazioni;

b) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sugli eventuali circuiti, sugli aspetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, in particolare quale soggetto responsabile del mancato sviluppo di una sana imprenditoria specie nel Mezzogiorno;

c) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, quali appalti, abusivismo edilizio, speculazione e gestione delle cave nonché i legami tra le diverse regioni del Nord e del Sud del Paese ed altre nazioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e almeno annualmente.

e) proporre soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato e degli enti locali.

2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Gli stessi compiti di cui al comma 1 sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o che, comunque, costituiscano associazione a delinquere finalizzata ai traffici abusivi di rifiuti ed alle eventuali ulteriori illecite attività connesse.

#### ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

#### ART. 3.

*(Audizioni e testimonianze).*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

#### ART. 4.

*(Richiesta di atti e documenti).*

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'arti-

colo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria ed altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini ed inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. La Commissione può richiedere ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 tutti gli atti e i documenti necessari allo svolgimento dei propri lavori.

#### ART. 5.

##### *(Obbligo del segreto).*

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è

punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le pene di cui al presente articolo si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto od informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

#### ART. 6.

*(Organizzazione interna).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, e di due esperti designati, rispettivamente, dai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti dei due rami del Parlamento, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

